



# ISTITUTO COMPRENSIVO “Gianni RODARI”

Viale Bachelet n. 2 - tel. 099/8841796 - 74019 Palagiano (TA)

e-mail: [taic85600c@istruzione.it](mailto:taic85600c@istruzione.it) - PEC: [taic85600c@pec.istruzione.it](mailto:taic85600c@pec.istruzione.it)

C.F. 90214330731 - Cod.univoco fatt. UF9OH4 - Sito web: [www.icrodaripalagiano.edu.it](http://www.icrodaripalagiano.edu.it)



## **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI**

### **INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 C. 2 DELL'O.M. N. 52 DEL 03 MARZO 2021**

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

In riferimento alla normativa citata, i criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e di deroga alla determinazione del limite delle assenze per la validazione dell'A.S. 2020/21 degli alunni di scuola secondaria di questa istituzione scolastica sono modificati secondo quanto riportato nel presente documento, così come deliberato dal Collegio dei docenti in data 18 Maggio 2021, con delibere n. 51 e n. 52.

## **Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame finale del primo ciclo di istruzione**

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.

Il GIUDIZIO DI IDONEITA' è formulato secondo i seguenti criteri:

è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 30%; 2° anno 30%; 3° anno 40 %.

### **Deroghe al limite delle assenze per la validazione dell'a.s.2020/21.”**

Vista la particolare situazione pandemica in cui si è operato durante il corrente anno scolastico, che ha comportato l'alternarsi di periodi di “didattica in presenza” con al tri di “didattica a distanza” si dispone di integrare le deroghe al limite delle assenze per la validazione dell'a.s.2020/21, già approvate nel collegio n. 1 dell'01.09.2020, con ulteriori deroghe quali: - non considerare come periodi di assenza quelli dovuti a malattia certificata dovuta a infezione COVID-19 che abbia impedito di seguire anche le lezioni in DAD e togliere dal computo delle assenze anche quei giorni in cui la scuola non ha attivato la didattica digitale integrata anche se l'intera classe risultava, per urgenti provvedimenti di carattere sanitario, in quarantena fiduciaria. Restano computate come assenze, tuttavia, le ore e/o le giornate di mancata connessione cumulate da alunni che hanno addebitato tali assenze a problemi tecnici attribuibili alla scarsa funzionalità della rete scolastica, laddove tale lamentela e giustificazione non abbia trovato effettivo riscontro nei successivi controlli effettuati dai docenti o dal personale tecnico della scuola.

Le deroghe , pertanto, risultano essere le seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
(per le alunne si considera l'eventualità di dismenorrea e ipermenorrea, corredata da adeguata certificazione medica);
- terapie e/o cure programmate;

- interventi chirurgici;
- alunno assente per COVID-19 che presenti adeguata certificazione medico/sanitaria;
- visita a familiari in stato di costrizione obbligatoria e per legge;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- giorni in cui la DaD non è stata attivata dalla scuola pur in costanza di provvedimento di quarantena fiduciaria per l'intera classe o il singolo alunno.

Il Dirigente Scolastico

Vito CUSCITO

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.